

Giornate Bormiesi di Cardiologia



Lezioni magistrali

Tavole rotonde
(2003 - 2012)

Edizione a cura di
Livio Dei Cas e Leo Schena

Lezioni magistrali

Tavole rotonde

(2003 - 2012)

Edizione a cura di
Livio Dei Cas e Leo Schena



*Attualità in tema di cardiopatia ischemica, scompenso e aritmie:
nuove acquisizioni di fisiopatologia, clinica e terapia medico-chirurgica*
14/17 aprile 2009

***Presentazione dell'opera del
giureconsulto Alberto De Simoni
"Del furto e sua pena"***

Introduzione di Leo Schena

Diciassettesima edizione delle Giornate Cardiologiche di Bormio. Fin dalla prima edizione il prof. Dei Cas mi affidò il compito di occuparmi delle iniziative culturali legate a questo incontro periodico. Quindi possiamo parlare realmente di una proposta culturale, un progetto duale, suffragato dal successo che lo scorso anno accompagnò la ristampa dell'opera di Ulrico Martinelli: *Le guerre per la Valtellina nel XVII secolo*. Questo successo ci ha indotto a dare continuità ad una iniziativa, lodevolmente recensita dalla stampa, specialmente quella specialistica dei bollettini storici locali e della Rezia. Infatti il libro è stato richiesto da numerosi studiosi, soprattutto svizzeri, nel vicino cantone dei Grigioni. Confortati da questo risultato positivo, abbiamo così deciso di offrire ai partecipanti della XVII audizione delle Giornate Cardiologiche di Bormio, la ristampa di un'altra opera, scritta da un bormino di qualità, il giureconsulto Alberto De Simoni.

Sono lieto di presentare i relatori che illustreranno l'opera: *Del furto e sua pena*, Lugano, 1776. Sono passati 233 anni dalla pubblicazione e a dimostrarne i pregi abbiamo invitato Maria Donata Panforti professore ordinario di Diritto Privato Comparato e accreditata studiosa del diritto di famiglia. Sul versante della Magistratura

abbiamo con noi il dott. Giuseppe Tarantola, Presidente della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Milano. Il giudice Tarantola è già noto ai cardiologi, fedeli al nostro appuntamento perché alcuni anni or sono tenne sempre in questa sede una relazione molto interessante riguardante il tema assai delicato delle responsabilità del medico nell'ottica legale.

Due giuristi e un linguista, nella fattispecie un francesista. Apparentemente una nota stonata, ma confesso di non sentirmi affatto a disagio. Queste le ragioni: nella mia veste di direttore scientifico del Centro Linguistico della Bocconi ho realizzato numerosi convegni nazionali e internazionali sulle lingue di specialità, della politica, dell'economia, dell'azienda. Nel novero dei linguaggi specialistici ricordo volentieri due memorabili incontri internazionali sul diritto ai quali invitai anche il dott. Tarantola. In quelle occasioni riuscii per la prima volta a far sedere attorno a un tavolo, da una parte i linguisti con i traduttori e gli interpreti, dall'altra i giuristi.

Era quindi scritto che, dopo la mia chiamata da Bologna a Modena, io mi ritrovassi a condividere lo stesso studio con Maria Donata Conforti, giurista. Studio molto spazioso, in un bell'edificio di Modena, con un'ampia vetrata dominata dalla Ghirlandina, il campanile svettante simbolo di Modena. La coabitazione è diventata amicizia e in virtù di questa consolidata consuetudine la collega ha accettato di stilare l'introduzione alla ristampa dell'opera di Alberto De Simoni e d'intervenire alla presentazione odierna.

La notorietà di Alberto De Simoni alla fine del Settecento e nei primi anni dell'Ottocento, assunse un respiro internazionale, quale acuto e geniale innovatore della speculazione giuridica. Dotato di ingegno versatile, eccelleva nei vari campi del sapere: politica, storia, economia e soprattutto filosofia e diritto. L'apprezzamento dei contemporanei continuò fin verso metà dell'Ottocento, poi seguì il silenzio.

Tullio Urangia Tazzoli nella sua monumentale *Storia della Contea di Bormio* (1931) riconosce che la biografia riguardante Alberto De Simoni è scarna, povera. Cita al riguardo una tesi di laurea, una ricerca condotta dal dott. Mario Masotti (1927). Questi avendo constatato che Ugo Spirito nella sua storia del diritto italiano non

cita il De Simoni, ritiene ingiusta questa dimenticanza. Sulla stessa linea e con maggior vigore l'avvocato Arturo Schena, già sindaco di Sondrio e presidente della Provincia. Nella tesi che discusse presso l'Università Cattolica nel 1940, in occasione del bicentenario dalla nascita di Alberto De Simoni, Arturo Schena volle rompere il silenzio sull'illustre avo ricollocando nella giusta prospettiva il suo fecondo apporto di giurista e di filosofo.

Ma un robusto richiamo all'opera di De Simoni è merito di Cesare Mozzarelli, Università Cattolica, che nel 1991 pubblicava le *Memorie intorno la propria vita* di Alberto De Simoni. Memorie inedite da oltre duecento anni e precedute da un pregnante studio dello stesso Mozzarelli, il quale riconosce che la scrittura memorialistica è analizzata, nel caso di Alberto De Simoni, alla luce della riflessione critica su questo genere. Infatti, consapevolmente, Alberto De Simoni ricalca i topoi, i luoghi comuni tipici di questo genere: la carriera scolastica, la formazione intellettuale, le aspirazioni, il modello ideale cui tendere. In poche parole, memorie intese come esame di coscienza, come strategia di vita.

Il nostro incontro (il progetto duale di Livio De Cas e mio con Alberto De Simoni) è avvenuto attraverso la lettura di queste memorie, scritte dal cinquantenne Alberto De Simoni, ormai rassegnato all'*otium* della pensione a Boalzo, un paesino vicino a Teglio nella media Valtellina. Lontano da Bormio, l'ingrata patria, che non aveva saputo riconoscere i meriti del figlio, che godeva ormai di fama internazionale. L'autobiografia è il compiuto ritratto di un gentiluomo dell'*ancien régime*. Ne fa fede il medaglione introduttivo ove egli appare con parrucca, *jabot* di merletti e una *redingote* finemente ricamata (l'originale è proprietà degli eredi dell'avv. Arturo Schena) Un gentiluomo che a un certo punto decide di fare il bilancio della sua vita, senza, si badi bene, nessun intento apologetico, di autoincensazione, ma soltanto quello di essere "censore" di se stesso. Si presenta con i propri errori, con le proprie debolezze, con le proprie ambizioni filtrate attraverso un impietoso esame di coscienza.

Qualche breve cenno biografico. Alberto De Simoni nasce a Bormio il 3 giugno 1740 da Giovanni Battista e da Maria Teresa

Alberti. I De Simoni erano una famiglia aristocratica originaria della Val Malenco (Lanzada). *Noblesse de robe*, nobiltà togata. Nobili che lavoravano: medici, avvocati, prelati e nel caso dei De Simoni, con termine moderno diremmo industriali. Il nonno infatti si arricchì con l'industria e nel 1688 venne insignito del diploma di nobiltà dall'imperatore Leopoldo. La famiglia poi si diramò e un ramo si trasferì a Bormio integrandosi alla nobiltà locale e giuocando un ruolo di primo piano nel governo del contado. Il ramo materno, quello degli Alberti era antico e imparentato con le più illustri famiglie valtelinesi, lombarde e grigioni.

Dopo la formazione presso i gesuiti (scuole elementari e Ginnasio di Bormio) frequentò poi corsi di retorica e filosofia a Milano (Brera) e lo studio di diritto presso le università di Innsbruck e Salisburgo. Conseguita la laurea in giurisprudenza, il giovane De Simoni torna a Bormio pieno di fiducia nel futuro. *Restituito alla patria* – sono parole testuali – egli collabora attivamente alla reggenza del contado. Dopo la morte del padre, apprezzato medico nella comunità di Bormio, si ritrova in ristrettezze familiari. La madre Alberti era una spendacciona, il fratello prete uno scapestrato. Si dedica così all'avvocatura, conquistando reputazione nella Rezia ma anche nel Milanese e nella terra di San Marco. Patrocinia con successo numerose cause civili e penali. Giurista e filosofo, non era un metafisico. Nelle sue opere non registriamo nessun slancio verso le vette del pensiero. La sua era una filosofia piana, aderente alla realtà, al senso comune e per questo motivo le sue consultazioni venivano considerate dai giureconsulti coevi come esemplari trattatelli in cui l'approccio filosofico si alleava felicemente con la prassi giurisprudenziale.

Mi limito a due casi. Alberto De Simoni riuscì ad appoggiare i diritti di primogenitura del conte Andrea Parravicini, valtelinese (suo cognato), in contrasto con il conte Carlo Casati, milanese, affermando che la Valtellina non era mai stata separata dallo Stato di Milano e si ritrova soggetta ai Grigioni in virtù di una convenzione reciproca. Fu accusato di lesa sovranità dei Grigioni, ma seppe conquistarsi le simpatie dei valtelinesi.

Un'altra vertenza. Il contrastato matrimonio tra un conte cattolico, Nicolò Crist de Sanz (cappellano del duca di Parma)

e donna Margherita, figlia di Don Pietro Planta, protestante. Matrimonio ostacolato dal padre della sposa, protestante, ma grazie alla mediazione di Alberto De Simoni tutto si concluse bene.

Avvocato e magistrato, entra in Magistratura ponendosi al servizio dei Grigioni, con le funzioni di luogotenente generale a Tirano, Teglio e Morbegno. Ma i molteplici rischi connessi a questo ufficio, non compensati in modo adeguato, lo inducono a rinunciare.

Strano destino quello di Alberto De Simoni. A dispetto di un lavoro totalizzante, di un lavoro indefesso, il suo fervido ingegno per oltre mezzo secolo non raccolse frutti. Poi, improvvisamente, la buona sorte bussò alla sua porta, nel *buen retiro* di Boalzo, quando ormai si era rassegnato al trattamento di quiescenza.

Con la costituzione della Repubblica Cisalpina, della Repubblica italiana, poi del Regno Italico, cominciò per De Simoni un *cursus honorum* che lo fece ascendere ai più alti gradi della Magistratura. Giudice, poi Presidente del tribunale di appello del Dipartimento del Lario. Giudice e in seguito Presidente della Suprema Corte di Cassazione. A riprova dell'alta considerazione in cui era tenuto, il governo lo nominò membro dell'Istituto Italiano di Scienze, Lettere ed Arti, con diritto alla pensione. Il Vicepresidente della Repubblica Italiana, Conte Melzi d'Eril gli affidò il compito di confezionare il progetto di Codice Civile, in armonia con le tradizioni fabiane, ma Napoleone aveva già imposto in tutti i territori il Codice che prese il suo nome. Però al De Simoni fu allora conferito l'incarico di tradurre il Codice di Napoleone in latino. Non solo, tradusse anche dal francese l'opuscolo che conteneva i principi informatori del Codice di Napoleone.

Fu quindi un uomo di profondo ingegno e di grande accortezza, qualità che non sfuggirono a Napoleone, un acuto osservatore dell'animo umano e che prese a chiamarlo *la mia volpe alpestre*. Nell'economia della nostra proposta di ristampare un'opera di Alberto De Simoni, logica avrebbe voluto che si optasse, quale segno di continuità, per due opere di carattere politico, storico e filosofico, il *Regolamento giuridico, politico sopra la Costituzione della Valtellina*, (anonimo, 1778) e il *Prospetto storico, politico e apologetico del governo di Valtellina* (1791). In questi trattati Alberto

De Simoni si eresse a difensore dei valtelinesi contro i soprusi, le angherie, le malversazioni dei grigioni, che si comportavano da padroni assoluti, non rispettando il capitolato del 1639, con il quale si chiudevano le guerre per la Valtellina. Il volume che le illustra, opera di Ulrico Martinelli, è stato stampato l'anno scorso a nostra cura e presentato in questa stessa sede. Quale segno di continuità, in un primo momento, siamo stati tentati dal pubblicare questi due trattatelli, poi, in considerazione del loro prevalente carattere localistico, si è pensato ad un'opera di maggior peso, di maggior rilievo.

In questa scelta c'è stato di grande aiuto la lettura della tesi del compianto e non dimenticato avvocato Arturo Schena. A suo dire due sono le opere più significative dell'ambito riguardante il diritto penale: *Del furto e sua pena* (Lugano, 1776) e *Dei delitti considerati nel solo affetto ed attentati* (Como, 1782) ove il De Simoni illustra sapientemente l'argomento del mero *affetto* inteso come volontà di commettere un delitto e in quanto tale elemento peculiare del delitto stesso. Questo trattato venne accolto favorevolmente in Francia e in Germania e contribuì a consolidare la sua fama di giureconsulto e filosofo. Il *Brissot* e il *De Varville* gli riconobbero il merito di aver contribuito a perfezionare la giustizia. Secondo l'avv. Schena l'opera che nel tempo (nell'arco di più di un secolo) gli valse però lusinghieri apprezzamenti da parte di eminenti professori del diritto penale è *Il furto e sua pena*.

Opera giovanile che Alberto De Simoni mise in cantiere a 22 anni, dopo che – lo diranno tra poco i relatori – non riuscì a salvare dalla forca il suo assistito, un certo Gabriele Mesmer, reo confesso di furti semplici. Profondamente turbato da questa impiccagione, il De Simoni maturò il proposito di approfondire il diritto criminale e di porsi al servizio del rinnovamento della giustizia. La prima edizione risale al 1776 (Lugano, editore Agnelli), la seconda edizione al 1823 (Milano, editore Pierrot), la terza edizione al 1854 (sempre a Milano, editori Borroni e Scotti, curatela di Felice Curotti). In un primo momento si pensava di ristampare questa edizione, poi, dopo aver consultato alcuni giuristi, si è preferito optare per la prima edizione, quella del 1776. Per agevolare il compito degli studiosi, presso la

Biblioteca di Bormio abbiamo messo a disposizione su CD anche l'edizione del '23 e quella del '54.

Conclusion: Alberto De Simoni fu uomo di ingegno, di profonda cultura e anche un avveduto economista. Scrisse un trattato sulla fluttuazione delle monete molto prima del serpente monetario. Stupisce – e lo dico da francesista – che, a parte il Montesquieu de *Lo spirito delle leggi* ripetutamente citato, nella sua lettura degli scrittori francesi il De Simoni appaia poco permeabile al loro soffio innovatore. Di Rousseau apprezza la lettura profonda, ma gli appare troppo metafisico, troppo statico. Tagliante il giudizio su Voltaire: *Scrittore empio, miserabile filosofo, bugiardo storico*. Voltaire, il fondatore della storia come scienza! Ma occorre collocarsi con sguardo retrospettivo in quegli anni, alla vigilia della Rivoluzione Francese. L'Ordine dei Gesuiti era stato appena soppresso da Papa Clemente XIV. Alberto De Simoni si era formato nelle scuole dei gesuiti. Gesuiti erano il fratello e lo zio. Conservatore di indole e per l'educazione ricevuta, Alberto De Simoni rimase perplesso dinanzi alla spinta rivoluzionaria che veniva dalla Francia. Temeva infatti che l'arditezza dei disegni degli illuministi potesse minare alle fondamenta l'impalcatura della legislazione criminale. Ciò non gli impedì di partecipare attivamente all'azione di generale mutamento. Stimolato specialmente dal Beccaria, egli intese contribuire al miglioramento della società. Il suo sforzo fu coronato da successo. L'opera *Del furto e sua pena* era considerato all'inizio del secolo scorso da Vincenzo Manzini come primo studio scientificamente orientato del reato di furto nella storia del diritto universale. Sull'attualità del suo pensiero penale la parola ora va ai relatori giuristi qui presenti.

Intervento di Maria Donata Panforti*

Grazie Presidente. Prima di dire due parole su Alberto De Simoni, ho il compito graditissimo di ringraziare il prof. Schena che mi ha coinvolto in quella che si è rivelata un'avventura intellettuale per me assai interessante. In precedenza non conoscevo Alberto De Simoni, e i suoi lavori hanno rappresentato una lettura feconda di spunti di riflessione. Vorrei anche esprimere gratitudine al prof. Dei Cas per l'ospitalità e per una ragione del tutto sentimentale e personale, e cioè per avermi offerto la possibilità di ritornare in un luogo dove sono stata, tanti anni fa, una bambina felice in vacanza con i genitori. Grazie davvero.

Dunque, Alberto De Simoni. Il libro che qui commentiamo (*Del furto e sua pena*), viene pubblicato nel 1776, in un'epoca nella quale in Europa il diritto attraversa una fase di grandi innovazioni. Infatti in quel periodo si va diffondendo, nel pensiero degli intellettuali e successivamente anche dei politici, la convinzione che le regole giuridiche debbano essere organizzate, elencate con metodo, rese preventivamente conoscibili ai cittadini in modo che questi ultimi – anche i magistrati e i funzionari amministrativi – possano orientare i propri comportamenti in conformità ad esse. È l'idea del Codice che si va lentamente facendo strada e che porterà a rifondare l'impalcatura formale degli ordinamenti giuridici dei paesi dell'Europa continentale in modo più o meno radicale negli ultimi decenni del XVIII secolo. Non è perciò fuori luogo, a mio giudizio, nell'avvicinarsi al lavoro di Alberto De Simoni dedicato al furto, chiedersi se possa ravvisarsi un collegamento fra l'opera del Nostro, all'epoca giovane giurista colto ma appartato, e l'evoluzione del pensiero giuridico dominante nell'area europea.

Il libro è diviso in due parti. Nella prima l'autore affronta alcuni

* Prof. Ordinario di Diritto Privato Comparato, Università di Modena e Reggio Emilia.

aspetti del reato di furto con un approccio di carattere storico che risale al diritto romano. Ma lascio gli aspetti propriamente penalistici al commento del Presidente Tarantola. Mi limito qui a ricordare, in merito alla prima parte del libro, che lo scopo principale di De Simoni è quello, come diceva il prof. Schena, di far riflettere i lettori sulla considerazione che la pena di morte è assolutamente eccessiva almeno con riferimento a quello che lui chiama furto semplice, cioè quello commesso senza danni per le persone e senza attentare alla pubblica sicurezza e alla tranquillità civile. In aggiunta, lo stesso De Simoni dichiara di voler integrare e parzialmente correggere il lavoro di Cesare Beccaria intitolato *Dei delitti e delle pene*, che era stata pubblicato pochi anni prima, nel 1764, suscitando, come si sa, grande scalpore.

Nella seconda parte del libro, però, sulla quale voglio molto brevemente intrattenervi, vengono proposte una serie di considerazioni originali volte soprattutto a individuare la causa della commissione dei furti. Il Nostro, insomma, si chiede: perché alcune persone rubano, e per quale motivo il furto accompagna fin dagli albori la vita degli esseri umani? Per rispondere a tale interrogativo, De Simoni collega il furto al concetto di proprietà seguendo un ragionamento di cui mi accingo a richiamare i principali snodi logici. Egli dunque sostiene che in natura – notiamo che l'Autore evoca quel concetto mitico di natura che è tipico dell'epoca e del pensiero non soltanto giuridico degli scrittori del 1700 – non esiste altro diritto sui beni che quello derivante dal lavoro e dalla "coltura": chi lavora ha diritto di far proprio il prodotto della sua fatica, ed è evidente che qui De Simoni sta pensando al lavoro agricolo.

Ma passando dallo stato di natura allo "stato civile" ecco che gli uomini hanno diviso tra loro i beni attribuendosi un diritto di proprietà su di essi e dunque legittimando l'appropriazione dei beni stessi attraverso strumenti che prescindono dal merito e dall'impegno individuale. E la proprietà, rileva De Simoni, è caratterizzata dalla perpetuità e dalla esclusività, per effetto della quale il proprietario può escludere qualsiasi altro dall'uso della cosa. Dal carattere della esclusività è derivato dunque che i beni della natura, inizialmente appartenenti a tutti e utilizzabili a vantaggio di quanti erano disposti

a sobbarcarsi l'onere di lavorare su di essi, passano nella proprietà di poche persone. Il meccanismo descritto produce, secondo il nostro Autore, due gravi vizi della società: la povertà da un lato, perché molti restano fuori dalla possibilità di entrare in possesso delle cose, e l'avarizia dall'altro, perché per contro qualcuno si appropria di troppe sostanze. Così, ad un piccolo numero di proprietari di una grandissima quantità di cose, finisce per corrispondere una moltitudine di "miserabili ai quali – sono parole sue – l'altrui opulenza non lascia che la nuda esistenza", obbligandoli a commettere furti per assicurarsi di poter sopravvivere. Il bisogno, la miseria assoluta nella quale il ladro e la sua famiglia si trovano, sono dunque alla base del furto.¹

Il ragionamento di De Simoni prosegue poi sulla medesima linea, con affermazioni che appaiono anche abbastanza sorprendenti soprattutto se le si decontestualizza, perché il nostro Autore sembra adombrare una responsabilità del contesto sociale rispetto al reato in questione. Nella prosecuzione del ragionamento, tuttavia, si mostra più cauto e, circoscrivendo in modo accentuato e alquanto meno convincente la portata del suo discorso, tende a identificare nel lusso la responsabilità dei furti che avvengono.

De Simoni sostiene, infatti, che una delle ragioni principali che inducono al furto vada identificata nel lusso, cioè in tutto quel surplus di fronzoli e ornamenti che sono indispensabili per vivere in società. La critica dell'Autore perde così la vis polemica e la carica innovativa della premessa, e si limita ad un appunto moralistico ai singoli che si fanno trascinare dalla vanità e agli Stati che non emanano leggi suntuarie come invece avveniva nei tempi antichi, impedendo alle persone di svenarsi per comprare vestiti, pellicce e orpelli fastosi.

Il ragionamento di De Simoni appare dunque, complessivamente considerato, un po' in bilico fra una ricostruzione coraggiosamente innovativa e una visione più convenzionale.

C'è tuttavia un ultimo punto che vorrei sinteticamente mettere in

¹ Curiosamente ho trovato la stessa idea espressa, in un contesto letterario molto diverso, nell'ode di Giuseppe Parini intitolata appunto *Il bisogno*, del 1766. È nota l'attenzione di questo autore per i temi sociali, almeno nel periodo della vita in cui compose quest'opera.



luce. La prima edizione del libro è del 1776 ma, come si è ricordato, ne furono pubblicate altre due, commentate, nel 1823 e nel 1854. È noto nel campo del diritto è piuttosto raro che uno scritto presenti un interesse durevole nel tempo. Se ciò è accaduto per Alberto De Simoni, ciò va ricondotto agli indubbi elementi di pregio della sua opera.

Grazie per l'attenzione.

Intervento di Giuseppe Tarantola*

Il pensiero di Alberto De Simoni sul delitto di furto

Alberto De Simoni è stato un personaggio di rilievo nel mondo politico e culturale della seconda metà del 1700 e della prima metà del 1800.

Nativo di Bormio, ha trascorso la sua operosa esistenza quasi esclusivamente in Valtellina, dedicandole gran parte della sua produzione letteraria.

Dotato di vasta cultura umanistica, arricchita da studi filosofici, storici, sociologici, si è interessato con passione della giurisdizione penale, che ha esercitato come avvocato e come magistrato.

L'opera "Del furto e sua pena" ci presenta nella sua estrema crudeltà la situazione delle istituzioni di allora, ci rende partecipi di una rivisitazione critica e ci consente, in un confronto con la situazione di oggi, di apprezzare alcune interessanti intuizioni di questo nostro illustre giureconsulto.

All'epoca di De Simoni erano in vigore gli statuti criminali della Valtellina, riformati nella città di Coira nell'anno 1658 e revocati soltanto dopo la costituzione della Repubblica Cisalpina e il Trattato di Campoformio nel 1797. Questi statuti includevano il furto tra i reati più gravi, immediatamente dopo quello di omicidio.

La pena era commisurata al valore della refurtiva. Al ladro venivano irrogate pene pecuniarie progressivamente più rilevanti e tali da non poter essere assolte se non con tramutamento in pene detentive, ma soprattutto erano previste pene corporali di grande rilevanza: se il valore della refurtiva superava i venti soldi di terzoli il ladro veniva posto alla berlina; oltre cento soldi, veniva frustato;

* Presidente della I Sezione della Corte d'Appello di Milano.

fino a lire venticinque di terzoli gli veniva tagliato un orecchio; fino a lire cinquanta veniva frustato e gli veniva cavato un occhio; per somme maggiori veniva impiccato. Le pene pecuniarie aumentavano se il ladro veniva sorpreso a commettere un altro furto e, se si rendeva responsabile di un terzo furto, veniva impiccato se il valore complessivo delle refurtive ammontava a venticinque lire; se poi una persona veniva riconosciuta colpevole di più di tre furti erano sufficienti dieci lire perché potesse essere messo a morte.

Era punito severamente, con pene pecuniarie, chi avesse sorpreso qualcuno a rubare e non lo avesse consegnato al giudice e anche chi, avuto conoscenza di un furto, non l'avesse denunciato.

Gravi pene pecuniarie erano inoltre previste per chi ospitasse o desse semplicemente da mangiare o da bere a un ladro; a chi ospitava un pericoloso ladrone veniva tagliata la testa.

La società di allora richiedeva quindi un intervento pubblico preventivo e repressivo decisamente inumano, preoccupato di assicurare alla pena una funzione deterrente.

Oggi il furto rientra tra i delitti minori. Nell'organizzazione di ogni ufficio giudiziario è inserito nella categoria dei reati generici, e cioè in quelli che non richiedono né specializzazione né particolare attenzione. È un riempitivo, da prendere in considerazione solo dopo aver gestito le numerose altre pratiche.

La pena è articolata. Va da sei mesi a tre anni di reclusione, oltre alla multa da 154 a 516 euro, per il furto semplice; da un anno a sei anni, oltre ad una multa raddoppiata per il furto aggravato. Il giudice, nell'irrogare la pena tra i minimi e i massimi, tiene conto della gravità del fatto e dell'intensità del dolo e può equiparare le aggravanti con le attenuanti, spesso ritenendo prevalenti quest'ultime sulle prime. Viene fatto largo uso delle attenuanti generiche, che tengono conto della personalità disturbata del reo e delle difficoltà di inserimento nel contesto sociale.

La legislazione sul furto è caratterizzata da estrema duttilità: in dieci anni sono intervenute ben tre riforme.

Nel 1999 (legge 25.6.1999 n.205) è stato modificato il regime di procedibilità, non più di ufficio ma a querela di parte per il

furto semplice. Qui l'allarme sociale è passato in secondo piano rispetto all'esigenza di alleggerire il carico di lavoro della macchina giudiziaria.

Nel 2001 (legge 26.3.2001 n. 128) è stata aumentata a sei mesi la sanzione minima stabilita per il furto semplice e sono state introdotte come figure autonome di reato il furto in abitazione e quello con strappo; in più è stata prevista un'attenuante di natura premiale per chi consentisse di individuare i complici. L'allarme sociale questa volta ha avuto la prevalenza.

Nel 2009 poi (legge 15.7.2009 n. 94, significativamente ricordata come "pacchetto sicurezza") sono state previste come nuove aggravanti speciali il furto all'interno di mezzi pubblici di trasporto e quello perpetrato nei confronti di chi abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di danaro. Quest'ultima legge ha soprattutto esteso le ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza per alcune ipotesi di furto aggravato commessi da persona armata, travisata o in concorso di tre o più persone. Questa estensione è particolarmente punitiva nei confronti di immigrati stranieri, essendo preclusiva al rinnovo del permesso di soggiorno e condizione di immediata espulsione.

Pur con gli inasprimenti delle recenti riforme, il furto resta un delitto comune minore e la sua pena non ha scopo deterrente ma svolge una funzione retributiva, commisurata alla gravità del fatto e alla personalità del reo.

Tenendo presenti queste differenze del delitto di furto e della sua pena all'epoca in cui l'opera fu scritta e ai giorni nostri, si può meglio apprezzare il pensiero di Alberto De Simoni

Subito balza evidente agli occhi del lettore l'insoddisfazione dell'autore per il sistema allora vigente.

De Simoni racconta di essersi determinato a scrivere sul furto e sua pena dopo avere inutilmente cercato di sottrarre alla condanna a morte un infelice riconosciuto colpevole di tre furti semplici. La sua delusione è stata talmente forte da risolversi in un'invettiva che qui sembra opportuno riportare testualmente: "Mi si aprivano avanti le municipali leggi barbare ed inumane, scolo de' secoli e costumi

selvaggi, ammasso di disordinati ordini stabiliti da un popolo rozzo e idiota, da un popolo condotto e guidato da' pregiudizi bevuti quasi col latte, da un popolo sempre immerso in interne ed esterne discordie e guerre, da un popolo finalmente posto agli ultimi confini dell'Italia, in mezzo ai monti ed alle vette argenti delle Rettiche".

La malvagità di un simile legislatore lo induce a qualificare il reo come "un infelice" sottoposto alla prevaricazione dei potenti, e quindi a concentrare l'attenzione sulla scarsa offensività della condotta e sulla personalità dell'autore del reato.

Segue un approfondito studio sulla fonte di questa legislazione. La pena capitale sarebbe stata introdotta, secondo l'Autore, dai Longobardi che, mentre potevano essere giustificati quando vivevano "vagabondi e raminghi", avendo come unica sicurezza di vita il possesso di "pecore e armenti", avevano mantenuto quel loro barbaro costume anche quando si erano insediati in Italia, vivendo da signori. Questa indagine storica porta De Simoni a concludere che l'origine della pena di morte per furto risale alla circostanza che gli uomini, quando si unirono in civili società "stabilirono il terribile diritto di proprietà" e al fatto che col tempo la cupidigia umana ha generato una scorretta distribuzione delle risorse, creando così le disuguaglianze sociali. Si tratta di una conclusione che non può essere oggi accettata, in presenza di un diritto di proprietà costituzionalmente garantito, e che potrebbe persino giustificare la commissione del reato in un contesto sociale sperequato. Ma lo stesso De Simoni sembra attenuare l'accusa sul diritto di proprietà spostandola sull'eccesso del suo esercizio, inveendo contro il lusso sfrenato quale causa prima dei furti.

L'Autore non nega che la pena per i delitti, ed in particolare per quello di furto, sia necessaria. Ritiene che la pena sia giustificata da legittimi limiti alla libertà dell'individuo: una società non può esistere e progredire se ognuno potesse liberamente agire a suo piacimento; quindi le regole restrittive della libertà hanno come fine il mantenimento della sicurezza nei rapporti sociali: "la sicurezza pertanto de' cittadini e della tranquillità pubblica è l'oggetto primario delle pene". La pena però non può essere uguale per tutti i delitti, come volevano gli stoici, ma deve essere proporzionata all'offesa.

Ripropone quindi il concetto della funzione retributiva della pena, seguendo l'insegnamento di Cesare Beccaria.

Sulla pena di morte però De Simoni si allontana dal pensiero del suo illustre contemporaneo, che negava ogni giustificazione alla condanna capitale. Per il nostro Autore il potere di uccidere il reo è delegato da Dio ai rappresentanti della società in pericolo e pertanto la pena di morte è lecita nei confronti di chi attenta alla sicurezza sociale. Questo discorso gli serve comunque per rafforzare l'idea che la pena di morte non può essere prevista per il delitto di furto, che è un delitto a danno di privati, al quale si può trovare rimedio attraverso restituzioni o piccole pene detentive.

Non vi è cenno alla funzione emendatrice della pena, alla quale oggi si presta particolare attenzione col complesso di interventi diretti al recupero del reo.

Si chiude così la prima parte dell'opera "Del furto e sua pena", che è seguita da "alcune osservazioni generali in materia criminale" meno stimolanti perché prevalentemente descrittive delle regole processuali allora vigenti, osservazioni non elaborate organicamente. Vale la pena di accennare ad alcune sue riflessioni, soprattutto nelle pagine dedicate alla figura del giudice, anche in questo caso per apprezzarne qualche aspetto di attualità,

Il giudice è al di sopra delle parti; è nella stessa posizione del sovrano che l'ha nominato. Il giudice può però servirsi dei suoi poteri in modo autonomo da chi l'ha investito. De Simoni quindi afferma con chiarezza l'indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato.

Nell'applicazione delle leggi il giudice deve ricercare la motivazione dei suoi provvedimenti "non dal fiutare la corteccia della legge ma dal penetrare il midollo e l'anima che è l'intenzione del legislatore". Di più, di fronte a leggi ingiuste il giudice deve ispirarsi al diritto naturale (oggi alla Corte Costituzionale). Di conseguenza il giudice deve avere profonda conoscenza non solo dei principi giuridici ma della storia, della filosofia, delle scienze sociali. De Simoni vuole dunque giudici preparati e colti, persone che sappiano valutare i fatti alla luce dei principi fondamentali del rispetto della persona e della

pacifica convivenza. Essi devono temperare il rigore delle legge con l'equità, che viene definita dall'autore come una "virtù intellettuale combinata con principi pratici di prudenza e giustizia, accomodati alle circostanze dei fatti e del tempo e cagionati sui dettami della natural legge". In conclusione, il giudice viene da lui definito come un "medico politico" e cioè come una persona che sia in grado di adattare le norme alle esigenze mutevoli della società e a quelle del caso concreto.

L'interpretazione delle leggi non può però tradursi in libero arbitrio e De Simoni usa espressioni feroci contro quei magistrati, specie inquisitori, che usano tutti i mezzi per avvalorare le loro tesi preconcepite. Osserva infatti che "pare sovente che quasi più della verità si cerchi il delitto" e accusa di frode quei giudici che ricercano l'affermazione di un teorema.

Sono tutti principi di politica criminale ai quali anche oggi la magistratura si ispira.

Alla serietà interiore di giudizio deve corrispondere una manifestazione esterna in forme solenni. Le cause vanno trattate con serietà, non si devono usare toni dimessi. Gli avvocati devono essere ossequiosi e non possono anteporre "il presente rozzo metodo di trattar le cause a quell'esimio degli antichi greci e latini". In definitiva, il difensore deve ispirarsi a Cicerone e Demostene; le arringhe devono essere convincenti e dotte. Questi ammonimenti sui modi di svolgimento delle udienze insegnano ad evitare atteggiamenti di intolleranza o di superficialità che a volte si riscontrano anche oggi nelle pubbliche udienze, ma vanno adeguati ad un altro principio, pure ben evidenziato da De Simoni, e cioè a quello che la giustizia sia resa rapidamente. È questa un'esigenza che oggi ha assunto caratteri di assoluta priorità, al fine di evitare le numerose condanne che il nostro Paese ha subito per violazione del giusto processo, inteso come quel processo che produce un'intollerabile attesa del suo esito.

Le aperture che si sono potute apprezzare sull'attualità del pensiero di De Simoni sul tema dei modi di rendere giustizia non si rinvengono nelle regole di procedura dallo stesso Autore richiamate, che risentono della situazione sociale dell'epoca.

Barbara è, a parere di De Simoni, la pratica della confessione, che

dovrebbe per principio essere considerata sospetta. Ha valore solo se sostenuta da altre prove. In più, il giudice dovrebbe avere cognizioni ed esperienze di psicologia, dovendo valutare la veridicità dei fatti confessati dalle “pieghe del viso e dall’inflessione della voce”. L’Autore concorda però con Beccaria che in casi di estrema gravità si può tener conto della chiamata di correo con effetti premiali.

Sulla testimonianza De Simoni afferma che la deposizione di un solo teste non è sufficiente a formare la prova. Esclude il valore di testimonianza di chi è già stato condannato. Esclude valore di prova alla testimonianza del “rozzo villano”, anche se sottoposto a tormenti.

Il giudice non può assumere testimonianze a quattrocchi; il teste deve essere sentito in presenza dell’accusato e quest’ultimo ha diritto di rivolgere domande di chiarimenti. Infatti “i testimoni sono per lo più gente volgare, cui il giudice rinchiuso da solo a solo può far dire ciò che a lui più aggrada” e, chiamati solo successivamente a confermare la loro testimonianza, non possono modificarla “pel timore ben fondato di non essere dal giudice riconvenuti perché spergiuri”, ritrovandosi da testimone a imputato.

De Simoni è contrario alla pratica del giuramento, che rischia nella maggior parte dei casi di essere infranto e di diffondere l’indifferenza se non il disprezzo per la religione

Gli indizi non hanno valore, a meno che siano molto seri. Il grado di serietà varia in relazione alla rilevanza che il reato assume nella coscienza sociale del tempo. Ad esempio presso i Romani l’adulterio non era considerato un grave reato, al contrario del furto: perciò per provare l’adulterio non era sufficiente la prova dell’incontro ma quella dell’amplesso, per il furto era sufficiente l’indizio della vicinanza al corpo del reato. Naturalmente De Simoni, sostenendo la scarsa gravità del reato di furto, non riconosceva valore ad un simile indizio.

Per i delitti che mettono in pericolo la sicurezza sociale, l’Autore ritiene siano consentiti i tormenti, pratica che non può essere in alcun modo giustificata ai nostri giorni, anche se De Simoni ci presenta il giudice che vi procede come un medico attento, abile professionista che sa quando deve operare e quando limitarsi a prescrivere cure.



Pur con queste datate indicazioni processuali, lo studio dell'opera di De Simoni è ancor oggi stimolante per chi voglia trovare, al di là di consolidate prassi interpretative, soluzioni più rispettose della Costituzione e più in generale dei diritti dell'Uomo.